

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4675 del 16/09/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla SF AUTOMOTIVE s.r.l. % SF AUTOMOTIVE GMBH per impianto destinato ad attività di lavorazione di trafilati in EPDM ubicato in Via Caduti sul Lavoro n.6, 40016, Comune di San Giorgio di Piano (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4881 del 14/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sedici SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana <sup>1</sup>**

**DETERMINA**

**Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla SF AUTOMOTIVE s.r.l. % SF AUTOMOTIVE GMBH per impianto destinato ad attività di lavorazione di trafilati in EPDM ubicato in Via Caduti sul Lavoro n.6, 40016, Comune di San Giorgio di Piano (BO).**

**La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

**Decisione**

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SF AUTOMOTIVE s.r.l. % SF AUTOMOTIVE GMBH per l'impianto destinato ad attività di lavorazione di trafilati in EPDM sito a San Giorgio di Piano, in via Caduti sul Lavoro n.6, 40016, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;
  - b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di San Giorgio di Piano / Unione Reno Galliera.

---

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente<sup>3</sup>;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>4</sup>;
- 5) Obbliga la SF AUTOMOTIVE s.r.l. % SF AUTOMOTIVE GMBH a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

- La SF AUTOMOTIVE s.r.l. % SF AUTOMOTIVE GMBH, C.F. e P.IVA 03035250210, con sede legale in via dell'Artigiano n. 12, 40016, San Giorgio di Piano, e stabilimento a San

---

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Giorgio di Piano, in via Caduti sul Lavoro n.6, 40016, ha presentato, nella persona di Claudio Manzitti, in qualità di procuratore speciale di SF AUTOMOTIVE s.r.l. % SF AUTOMOTIVE GMBH per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. Reno Galliera domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.

- Il S.U.A.P. Reno Galliera con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 33173 del 28/2/2022, confluita nella **Pratica Sinadoc 10564/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 56174 del 4/4/2022, ha richiesto integrazioni per le matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico.
- Il S.U.A.P. Reno Galliera, trasmesse dette richieste al proponente, ha ricevuto una richiesta di proroga, successivamente concessa da detto Sportello Unico con nota agli atti di Arpae prot. 71377 del 29/4/2022.
- La SF AUTOMOTIVE s.r.l. % SF AUTOMOTIVE GMBH con nota agli atti di Arpae prot. 94472 del 8/6/2022 ha presentato le integrazioni richieste.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 114114 del 11/7/2022, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera e per la matrice impatto acustico.
- Il S.U.A.P. Reno Galliera, acquisiti il nulla osta urbanistico del Comune di San Giorgio di Piano prot. 2593 del 7/3/2022 e il citato parere distrettuale Arpae, con propria nota prot. 44008 del 14/07/2022 acquisita agli atti di Arpae con prot. 17357 del 15/7/2022, ha trasmesso il nulla osta acustico di competenza.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto della dichiarazione del tecnico incaricato dalla SF AUTOMOTIVE s.r.l. % SF AUTOMOTIVE GMBH agli atti prot. 35752 del 3/3/2022 che esclude la presenza di scarichi di acque reflue diverse da domestiche in pubblica fognatura, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>6</sup> ammontano a € 1551,00 come di seguito specificato:

All.A - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.03 pari a € 1251,00;

All.C - impatto acustico cod.tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

Bologna, data di redazione 14/9/2022

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**<sup>7</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>6</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>7</sup> Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

**Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto SF AUTOMOTIVE S.r.l.**

**comune di San Giorgio di Piano - via Caduti sul Lavoro n° 6**

**ALLEGATO A**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche svolta dalla società SF AUTOMOTIVE Srl nello stabilimento posto in comune di San Giorgio di Piano, via Caduti del Lavoro n° 6, secondo le seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La società SF AUTOMOTIVE Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

**EMISSIONE E1**

**PROVENIENZA: PRIMA VULCANIZZAZIONE**

**EMISSIONE E2**

**PROVENIENZA: SECONDA VULCANIZZAZIONE**

Portata massima .....	600 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	16 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Composti organici volatili (espressi come C-org totale).....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Solfuro di idrogeno .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ammoniaca .....	15 mg/Nm <sup>3</sup>

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

**EMISSIONE E3**

**PROVENIENZA: VULCANIZZAZIONE/ESSICCAZIONE POST-VERNICATURA**

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Portata massima .....	800 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale).....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Solfuro di idrogeno .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ammoniaca .....	15 mg/Nm <sup>3</sup>

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: PREPARAZIONE VERNICIATURA (PLASMA)

Portata massima .....	1200 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato .....	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come C-org totale).....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: VERNICIATURA

Portata massima .....	6700 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato .....	3 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: FORNO DI RISCALDAMENTO

Portata massima .....	250 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpa.e.it](http://www.arpa.e.it) | P.IVA 04290860370

Composti organici volatili (espressi come C-org totale).....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Solfuro di idrogeno .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ammoniaca .....	15 mg/Nm <sup>3</sup>

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: STAZIONE PASSAGGIO FORNI

Portata massima .....	700 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale).....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Solfuro di idrogeno .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ammoniaca .....	15 mg/Nm <sup>3</sup>

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: USCITA SECONDO FORNO DI VULCANIZZAZIONE

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: STAZIONE DI PASSAGGIO FORNO/RAFFREDDAMENTO

Portata massima .....	300 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale).....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Solfuro di idrogeno .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ammoniaca .....	15 mg/Nm <sup>3</sup>

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: USCITA VERNICIATURA

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: USCITA PLASMA

Portata massima .....	tiraggio naturale
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



Materiale particolato .....	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come C-org totale).....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di concentrazione prescritti, non è fissata periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore.

#### EMISSIONE E11

PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO/TRATTORE

Portata massima .....	1200 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	16 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale).....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Solfuro di idrogeno .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ammoniaca .....	15 mg/Nm <sup>3</sup>

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

#### EMISSIONE E13

PROVENIENZA: PRESSA E LAVORAZIONE A BANCO

Portata massima .....	40000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	16 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale).....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Solfuro di idrogeno .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Materiale particolato .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

## 2. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato

nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA). In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

**Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto**

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

### 3. Accessibilità dei punti di prelievo

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

**Strutture per l'accesso al punto di prelievo**

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

#### 4. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Acido Solfidrico (H <sub>2</sub> S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

## 5. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## 6. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpa SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;

- i dati relativi alle analisi di messa a regime, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

## **7. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore**

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

## **8. Prescrizioni relative a guasti e anomalie**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale,

fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:**

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. Reno Galliera in data 16/2/2022 e successive integrazioni.

*Pratica Sinadoc 10564/2022. Documento redatto in data 14/9/2022*



Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della SF AUTOMOTIVE s.r.l. % SF AUTOMOTIVE GMBH ubicato in Via Caduti sul Lavoro n.6, 40016, Comune di San Giorgio di Piano (BO).**

ALLEGATO B

**Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447**

**Esiti della valutazione**

1. Visto il nulla osta rilasciato dal SUAP Reno Galliera prot. 44008 del 14/07/2022 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, prot. 114114 del 11/7/2022.

**Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Le prescrizioni contenute nell'allegato parere del Servizio Territoriale di Arpae.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:**

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. Reno Galliera in data 16/2/2022 e successive integrazioni.

*Pratica Sinadoc 10564/2022. Documento redatto in data 14/9/2022*

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE  
RENO GALLIERA**



Prot. n. 44008

**Pratica 38933/13529/2022**

**Oggetto:** D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

**Ditta:** **SF Automotive Srl** con sede in Brunico (BZ) in Via dei Campi della Rienza n. 30 - P.I. 03035250210

**Vista** la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 16/02/2022, Prot. n. 13529, dal Sig. Giancarlo Nicoli Canepa - C.F. NCLGCR52R12D416H in qualità di legale rappresentante della ditta **SF Automotive srl** con sede in Brunico (BZ) in Via dei Campi della Rienza n. 30 - P.I. 03035250210 per lo stabilimento sito nel Comune di San Giorgio di Piano (BO) in Via Caduti sul Lavoro n. 6 ove viene esercitata l'attività di fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in gomma e lavorazione di trafilati in EPDM;

**Considerato** che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

**Acquisiti** i pareri di:

- **Comune di San Giorgio di Piano** prot n. 2593 del 07/03/2022 (Prot. SUAP n. 16697 del 07/03/2022), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto** prot n. 114114 del 11/07/2022 (Prot. SUAP n. 43141 del 11/07/2022), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*di nostra competenza acustica*);

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE  
RENO GALLIERA**



Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 16 del 18/10/2019 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della Dr.ssa Nara Berti;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche" Prot. n. 73589 del 23/12/201;

si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 14/07/2022

**Il Responsabile  
SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche  
Ing. Elena Frabetti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"  
D. Lgs. vo 82/2005



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO  
Città Metropolitana di Bologna

Area Programmazione e Gestione del Territorio

Prot. n. 2022/0002593  
del 07/03/2022

comunicazione a mezzo pec

Spett.Le S.U.A.P.  
Unione RenoGalliera  
Via Fariselli n. 4  
40016 San Giorgio di Piano (BO)  
[unione@pec.renogalliera.it](mailto:unione@pec.renogalliera.it)

**Oggetto: Parere tecnico ai sensi del D.Lgs. 152/2006.**

**IL DIRETTORE D'AREA**

Visti:

- la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera dal Sig. Nicoli Canepa Giancarlo legale rappresentante della Ditta SF Automotive Srl (**Pratica SUAP n. 38933/13529/2022**), e la successiva integrazione volontaria trasmessa in data 03/03/2022 Ns. prot. n. 2476, relativa all'attività ubicata a San Giorgio di Piano (BO) in Via Caduti sul Lavoro n. 6, e finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione necessaria per le emissioni in atmosfera e per l'impatto acustico in base al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Vs. richiesta pervenuta in data 28/01/2021 prot. n. 1008;
- gli strumenti urbanistici vigenti;
- la classificazione acustica del Comune di San Giorgio di Piano, approvata con D.C. n. 42 del 14/05/2015;

Considerato che non sussistono motivi di incompatibilità con gli insediamenti circostanti essendo l'azienda localizzata in un Ambito Produttivo in corso di attuazione (Art. 25.5 delle norme di attuazione del Piano Strutturale Comunale e Art. 28.2 del Regolamento Urbanistico Edilizio);

**ESPRIME**

ai soli fini urbanistici, e per quanto di propria competenza, **parere favorevole**.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE D'AREA**  
Arch. Elena Chiarelli

Documento prodotto in originale informatico  
e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del  
"Codice dell'Amministrazione digitale" D. Lgs.  
82/2005

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E  
CONCESSIONI METROPOLITANA  
U.O. Autorizzazioni e Concessioni  
Unità AUA e acque reflue  
c.a. Pier Luigi Bernardi  
SUAP Unione Reno Galliera  
p.c. Alessandro Borri  
pec: unione@pec.renogalliera.it

**OGGETTO:** Domanda per autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 – Rif. pratica **SUAP 38933/13529/2022**. Ditta: **SF Automotive Srl** con sede legale in Via Dei Campi Della Rienza n. 30, Brunico (BZ) e unità locale in comune di S. Giorgio di Piano (BO), Via Caduti Sul Lavoro, 6 - Art. 269 comma 2 Parte V del Dlgs 152/2006 smi - nulla-osta acustico. Trasmissione contributo finale.

In riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione presentata e delle successive integrazioni, si rileva quanto segue.

#### **Premessa**

La presente domanda viene formulata come nuova autorizzazione per la matrice emissioni in atmosfera, in quanto la ditta è in possesso di autorizzazione a carattere generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 D.Lgs.152/06 con Prot. SUAP nr. 0068211/2021 - RIF. SUAP 38479/68180/2021 per l'attività individuata al punto 4 della Delibera 1769/2010 e s.m.i. e richiesta di rilascio del nulla osta relativo all'impatto acustico.

L'azienda svolge attività di fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in gomma, in particolare è specializzata nella lavorazione di trafilati in EPDM.

È presente una linea automatica chiusa e cabinata che trasforma le materie prime in entrata in profilati in gomma e/o in gomma coestrusa con lamierino, che verranno utilizzati come guarnizioni. Le materie prime utilizzate sono: gomma non vulcanizzata, lamierini in acciaio, alluminio, filo, vernici e solventi.

#### **Matrice emissioni in atmosfera**

##### **Punti di emissione**

##### **E1 - PRIMA VULCANIZZAZIONE (aria calda+microonde)**

**Portata: 600 Nm<sup>3</sup>/h Durata: 16 h/giorno h: 9,0 m**

Punto di emissione a cui convogliano i fumi del bruciatore a servizio del forno di prima vulcanizzazione costituito da 2 fuochi a gas metano di potenza termica nominale pari a 50 kW/cad per un totale di 100 kW e i fumi generati dalla vulcanizzazione, all'interno di un forno combinato, del profilo a temperatura di circa 250 °C.

Trattasi di impianto di combustione con potenzialità termica < 1MW e pertanto ricompresi nell'art. 272 comma 1 lettera dd) del D. Lgs.152/06 e smi.

In coerenza con il punto 4.4B dell'allegato 4 della DGR 2236/2009 e smi, che sostituisce i valori limite indicati dalla Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999, non è prevista l'installazione di un impianto di abbattimento degli inquinanti, l'azienda dovrà rispettare i seguenti limiti:

**Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale) 5 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Solfuro d'idrogeno 5 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Ammoniaca 15 mg/Nm<sup>3</sup>**

**E2 - SECONDA VULCANIZZAZIONE (aria calda)**

**Portata: 600 Nm<sup>3</sup>/h Durata: 16 h/giorno h: 9,0 m**

Punto di emissione a cui convogliano i fumi del bruciatore a servizio del forno di seconda vulcanizzazione costituito da 2 fuochi a gas metano di potenza termica nominale pari a 50 kW/cad per un totale di 100 kW e i fumi generati dalla seconda fase di vulcanizzazione del profilo a temperatura di circa 250 °C.

Trattasi di impianto di combustione con potenzialità termica < 1MW e pertanto ricompresi nell'art. 272 comma 1 lettera dd) del D. Lgs.152/06 e smi.

In coerenza con il punto 4.4B dell'allegato 4 della DGR 2236/2009 e smi, che sostituisce i valori limite indicati dalla Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999, non è prevista l'installazione di un impianto di abbattimento degli inquinanti, l'azienda dovrà rispettare i seguenti limiti:

**Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale) 5 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Solfuro d'idrogeno 5 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Ammoniaca 15 mg/Nm<sup>3</sup>**

**E3 - VULCANIZZAZIONE/ESSICCAZIONE POST-VERNICIATURA**

**Portata: 800 Nm<sup>3</sup>/h Durata: 16 h/giorno h: 9,0 m**

Punto di emissione posto successivamente la verniciatura del profilo in cui si ha la fase di essiccazione del profilo verniciato mediante un forno ad aria calda costituito da 2 fuochi a gas metano di potenza termica nominale pari a 50 kW/cad per un totale di 100 kW.

Trattasi di impianto di combustione con potenzialità termica < 1MW e pertanto ricompresi nell'art. 272 comma 1 lettera dd) del D. Lgs.152/06 e smi.

In coerenza con il punto 4.4B dell'allegato 4 della DGR 2236/2009 e smi, che sostituisce i valori limite indicati dalla Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999, non è prevista l'installazione di un impianto di abbattimento degli inquinanti, l'azienda dovrà rispettare i seguenti limiti:

**Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale) 5 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Solfuro d'idrogeno 5 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Ammoniaca 15 mg/Nm<sup>3</sup>**

#### **E4 - PREPARAZIONE VERNICIATURA (plasma)**

**Portata: 1200 Nm<sup>3</sup>/h Durata: 16 h/giorno h: 9,0 m**

Il profilo viene trattato superficialmente, mediante una macchina al plasma, al fine di renderlo facilmente adesivo alla verniciatura che verrà effettuata nella stazione successiva.

La lavorazione, effettuata in presenza di calore, non viene eseguita in modo continuativo.

In coerenza con il punto 4.4B e 4.7 dell'allegato 4 della DGR 2236/2009 e smi, che sostituisce i valori limite indicati dalla Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999, e come proposto dall'azienda, la stessa dovrà rispettare i seguenti limiti:

**Polveri Totali: 3 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale) 50 mg/Nm<sup>3</sup>**

#### **E5 - VERNICIATURA**

**Portata: 6700 Nm<sup>3</sup>/h Durata: 16 h/giorno h: 9,0 m**

Punto di emissione a cui convogliano i fumi generati dalla verniciatura a spruzzo, svolta in automatico all'interno di una cabina chiusa su tre lati, mediante vernici ad acqua.

E' presente un impianto di abbattimento degli inquinanti costituito da filtro a pannelli con superficie filtrante di 3,8 m<sup>2</sup>.

Si ritiene che il sistema di abbattimento adottato sia idoneo all'abbattimento delle sostanze inquinanti presenti in emissione, ai sensi di quanto stabilito dai criteri CRIAER e dall'allegato 3A, lett. F, punto 7 della Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2236/2009 del 28/12/2009.

In coerenza con il punto 4.7 dell'allegato 4 della DGR 2236/2009 e smi, che sostituisce i valori limite indicati dalla Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999, e con quanto proposto dall'azienda, la stessa dovrà rispettare i seguenti limiti:

**Polveri Totali: 3 mg/Nm<sup>3</sup>**

#### **E6 - FORNO DI RISCALDAMENTO (pre-shock)**

**Portata: 250 Nm<sup>3</sup>/h Durata: 16 h/giorno h: 9,0 m**

Punto di emissione, successivo l'estrusione, in cui i profili attraversano una prima fase di riscaldamento (pre-shock), per pochissimi secondi, ad una temperatura di circa 300/400 °C, prima della vulcanizzazione.

In coerenza con il punto 4.4B dell'allegato 4 della DGR 2236/2009 e smi, che sostituisce i valori limite indicati dalla Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999, e come proposto dall'azienda, la stessa dovrà rispettare i seguenti limiti:

**Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale) 5 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Solfuro d'idrogeno 5 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Ammoniaca 15 mg/Nm<sup>3</sup>**

#### **E7 - STAZIONE PASSAGGIO FORNI (due punti di aspirazione)**

**Portata: 700 Nm<sup>3</sup>/h Durata: 16 h/giorno h: 9,0 m**

Aspirazione in due punti sulla stazione di passaggio tra la prima e la seconda vulcanizzazione. In coerenza con il punto 4.4B dell'allegato 4 della DGR 2236/2009 e smi, che sostituisce i valori limite indicati dalla Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999, e come proposto dall'azienda, la stessa dovrà rispettare i seguenti limiti:

**Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale) 5 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Solfuro d'idrogeno 5 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Ammoniaca 15 mg/Nm<sup>3</sup>**

#### **E8 - USCITA SECONDO FORNO DI VULCANIZZAZIONE**

**Portata: 300 Nm<sup>3</sup>/h Durata: 16 h/giorno h: 9,0 m**

Aspirazione sul canale di transizione dal secondo forno di vulcanizzazione al primo passaggio di raffreddamento.

In coerenza con il punto 4.4B dell'allegato 4 della DGR 2236/2009 e smi, che sostituisce i valori limite indicati dalla Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999, e come proposto dall'azienda, la stessa dovrà rispettare i seguenti limiti:

**Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale) 5 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Solfuro d'idrogeno 5 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Ammoniaca 15 mg/Nm<sup>3</sup>**

#### **E9 - USCITA VERNICIATURA**

**Portata: tiraggio naturale Durata: 16 h/giorno h: 9,0 m**

Aspirazione in due punti sulla stazione di passaggio all'uscita della verniciatura prima dell'essiccazione.

In coerenza con il punto 4.7 dell'allegato 4 della DGR 2236/2009 e smi, che sostituisce i valori limite indicati dalla Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999, e come proposto dall'azienda, la stessa dovrà rispettare i seguenti limiti:

**Polveri Totali: 3 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale) 50 mg/Nm<sup>3</sup>**

In considerazione della portata che non rende campionabile in modo rappresentativo l'emissione stessa, si ritiene di esonerare l'azienda dall'effettuazione di autocontrolli periodici.

#### **E10 - STAZIONE DI PASSAGGIO FORNO/RAFFREDDAMENTO**

**Portata: 300 Nm<sup>3</sup>/h Durata: 16 h/giorno h: 9,0 m**

Aspirazione sul passaggio di collegamento all'uscita del forno dell'ultima fase di vulcanizzazione ed essiccazione post-verniciatura e il canale di raffreddamento ad acqua.

In coerenza con il punto 4.4B dell'allegato 4 della DGR 2236/2009 e smi, che sostituisce i valori limite indicati dalla Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999, e come proposto dall'azienda, la stessa dovrà rispettare i seguenti limiti:

**Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale) 5 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Solfuro d'idrogeno 5 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Ammoniaca 15 mg/Nm<sup>3</sup>**

#### **E11 - RAFFREDDAMENTO/TRATTORE**



**Portata: 1200 Nm<sup>3</sup>/h Durata: 16 h/giorno h: 9,0 m**

Il profilo, uscito dal secondo forno di vulcanizzazione, viene raffreddato ad acqua e trascinato tramite un motore (trattore), alla fase successiva. Sono presenti. 2 punti di captazione flessibili che convogliano in atmosfera nell'unico punto di emissione E11.

In coerenza con il punto 4.4B dell'allegato 4 della DGR 2236/2009 e smi, che sostituisce i valori limite indicati dalla Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999, e come proposto dall'azienda, la stessa dovrà rispettare i seguenti limiti:

**Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale) 5 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Solfuro d'idrogeno 5 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Ammoniaca 15 mg/Nm<sup>3</sup>**

### **E12 - USCITA PLASMA**

**Portata: tiraggio naturale Durata: 16 h/giorno h: 9,0 m**

Aspirazione sulla stazione di passaggio tra la preparazione di verniciatura e la verniciatura.

In coerenza con il punto 4.7 dell'allegato 4 della DGR 2236/2009 e smi, che sostituisce i valori limite indicati dalla Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999, e come proposto dall'azienda, la stessa dovrà rispettare i seguenti limiti:

**Polveri Totali: 3 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale) 50 mg/Nm<sup>3</sup>**

In considerazione della portata che non rende campionabile in modo rappresentativo l'emissione stessa, si ritiene di esonerare l'azienda dall'effettuazione di autocontrolli periodici.

### **E13 - PRESSE + LAVORAZIONI A BANCO**

**Portata: 40000 Nm<sup>3</sup>/h Durata: 16 h/giorno h: 9,0 m**

Punto di emissione a cui convogliano 10 presse automatiche ad iniezione, le quali formeranno gli angoli delle guarnizioni, mediante lo stampaggio e la successiva vulcanizzazione delle mescole di gomma, e n. 8 banchi di lavoro nei quali verranno svolte lavorazioni di:

- applicazione broda, prodotto legante tra metallo e gomma applicato manualmente sulla superficie del profilo, mediante uno straccio imbevuto di prodotto (detto broda). Tale operazione sarà funzionante per circa 4 ore/giorno, per circa 240 giorni/anno;
- rasatura, trattamento superficiale di abrasione della gomma, che viene effettuato mediante cartatrice. Tale operazione sarà funzionante per circa 4 ore/giorno, per circa 240 giorni/anno;
- rifilatura manuale, eliminazione dal prodotto stampato del materiale in eccedenza.

Non è presente impianto di abbattimento degli inquinanti.

In coerenza con il punto 4.31 e 4.4B dell'allegato 4 della DGR 2236/2009 e smi, che sostituisce i valori limite indicati dalla Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999, l'azienda dovrà rispettare i seguenti limiti:

**Polveri Totali: 10 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Composti Organici Volatili (COV espressi come C-organico totale) 5 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Solfuro d'idrogeno 5 mg/Nm<sup>3</sup>**

Tale punto di emissione risulta provvisto di sistema di raddrizzatore di flusso, in quanto le dimensioni del camino non consentono le distanze corrette per il posizionamento dei punti di

prelievo.

In considerazione che tutte le lavorazioni che possono generare agenti inquinanti saranno aspirate e convogliate in atmosfera e in base alle materie prime utilizzate, la ditta ritiene che non si generino emissioni odorogene di alcuna tipologia tali da creare disagi alla popolazione circostante.

Gli impianti termici civili sono alimentati elettricamente.

## Rumore

Ai fine della caratterizzazione dell'impatto acustico il TCAA ha effettuato, sulla base delle pressioni sonore ascrivibili agli impianti delle emissioni succitate, che qui di seguito si riportano, il calcolo previsionale del futuro contributo dell'azienda in oggetto :

- emissione E1 ovvero sorgente sonora S1 con Laeq 65,0 dB(A) a 1 metro;
- emissione E2 ovvero sorgente sonora S2 con Laeq 65,0 dB(A) a 1 metro;
- emissione E3 ovvero sorgente sonora S3 con Laeq 65,0 dB(A) a 1 metro;
- emissione E4 ovvero sorgente sonora S4 con Laeq 65,0 dB(A) a 1 metro;
- emissione E5 ovvero sorgente sonora S5 con Laeq 70,0 dB(A) a 1 metro;
- emissione E6 ovvero sorgente sonora S6 con Laeq 65,0 dB(A) a 1 metro;
- emissione E7 ovvero sorgente sonora S7 con Laeq 65,0 dB(A) a 1 metro;
- emissione E8 ovvero sorgente sonora S8 con Laeq 65,0 dB(A) a 1 metro;
- emissione E9 ovvero sorgente sonora S9 con Laeq 65,0 dB(A) a 1 metro;
- emissione E10 ovvero sorgente sonora S10 con Laeq 65,0 dB(A) a 1 metro;
- emissione E11 ovvero sorgente sonora S11 con Laeq 65,0 dB(A) a 1 metro;
- emissione E12 ovvero sorgente sonora S12 con Laeq 65,0 dB(A) a 1 metro;
- emissione E13 ovvero sorgente sonora S13 con Laeq 83,0 dB(A) a 1 metro;

I dati suindicati deriverebbero da valori acustici tratti da impianti analoghi che per caratteristiche possono ritenersi compatibili agli impianti introdotti con la procedura in oggetto. Poiché attorno all'azienda non risultano presenti ricettori ai quali riferire i livelli sonori il confronto con i limiti di immissione assoluti è stato effettuato presso i confini aziendali sud e nord che per via della futura collocazione degli impianti risultano maggiormente esposti.

Su entrambi i due confini i calcoli mostrano livelli sonori riferiti al contenuto complessivo determinato da tutte le sorgenti sonore funzionanti pari a 66,2 dB(A) per il confine sud e a 69,5 dB(A) per il confine nord. Il comune di San Giorgio di Piano risulta provvisto della classificazione acustica comunale e delle relative NTA. La classificazione acustica comunale assegna all'area sulla quale è insediato lo stabilimento in oggetto la classe acustica V con valori diurni (l'azienda svolge la propria attività esclusivamente in tale periodo) di immissione ed emissione pari rispettivamente a 70 e 65 dB(A). *Le Nta alla classificazione acustica evidenziano, all'art. 1.3.2 "Prescrizioni per le sorgenti sonore" che : "I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati presso il confine della proprietà cui appartiene la medesima".* La

documentazione integrativa da un lato ha confermato il rispetto di limiti di immissione assoluti previsti per la classe V e dall'altra ha evidenziato come il contributo sonoro di ogni singola sorgente presso i confini aziendali sia rispettoso del limite di emissione.

Per quanto concerne lo scenario di post-operam l'Azienda propone l'effettuazione di un collaudo acustico. L'Azienda a tal proposito, così come formulato nella documentazione integrativa, ha richiesto un atto di indirizzo affinché siano definite le indicazioni utili all'effettuazione delle fonometrie in sede di collaudo acustico finalizzate alla verifica del rispetto del limite di emissione. Detta richiesta deriverebbe, così come formulato dall'azienda nella lettura delle NTA alla classificazione acustica, dalla difficoltà di definire a quale distanza e a quali sorgenti (cioè se singolarmente e come unica sorgente sonora intesa come stabilimento) occorre fare riferimento al fine di dar corso alle verifiche in sede di collaudo acustico di detto limite.

Il limite di emissione come noto, è stato genericamente definito nella Legge Quadro, in analogia a quanto avviene con le emissioni in atmosfera, come *“il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa”*. Tale definizione viene contrapposta alla definizione di limite di immissione come *“il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori”*. In base alle definizioni della L 447/95, il principale elemento di distinzione tra emissione ed immissione consiste proprio nel riferirsi ad una specifica e singola sorgente da misurarsi in prossimità della stessa. La successiva definizione riportata nel DPCM 14/11/1997 prevede, invece, che per i limiti di emissione *“i rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità”* implicando così, di fatto, che le misure siano effettuate presso i ricettori. Tale elemento di contraddizione evidenzia inoltre l'oggettiva impossibilità in via sperimentale di procedere alle verifiche del limite di emissione, rimandando l'effettiva applicabilità all'emanazione ed adozione con decreto (a tutt'oggi non ancora avvenuta) di una specifica norma UNI di cui all'art. 2, c. 2 del DPCM 14/11/1997. Poiché le Nta alla classificazione acustica concorrono attraverso il coordinamento con gli altri strumenti urbanistici vigenti (PRG, PUT) al governo del territorio con la finalità di migliorare la qualità acustica delle aree urbane e, più in generale, di tutti gli spazi fruiti dalla popolazione, si ritiene che quanto indicato all'articolo 1.3.2 delle NTA possa trovare applicazione principalmente nel caso di eventuali trasformazioni del territorio, preservando pertanto il diritto da parte di proponenti di quest'ultime di poter dar corso all'attuazione di nuovi ambiti e nuovi usi in presenza di climi acustici ad esse favorevoli. Detta considerazione troverebbe conferma nel successivo punto 2 sempre all'art. 13.2 che per i limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) prescrive, per le sorgenti sonore i cui effetti si estendono alle zone limitrofe, che i: *“I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati all'interno delle zone limitrofe in prossimità dei ricettori sensibili: ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità”*.

Pertanto si ritiene necessario evidenziare che in sede di collaudo acustico si possa verificare unicamente il limite di immissione assoluto sui confini nord e sud ma nel caso di trasformazioni del territorio nelle aree sottoposte agli effetti sonori dell'attività in oggetto poste oltre i due confini, si debba tener presente del vincolo imposto dalle NTA.

La documentazione evidenzia l'assenza di ricettori in prossimità dell'azienda sui quali verificare il valore limite differenziale di immissione.

## Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria è **favorevole** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate per ogni punto di emissione.
2. Si propone una periodicità degli autocontrolli semestrale per E13 ed annuale per i restanti punti. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
3. Il filtro a pannelli dovrà essere dotato di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento dello stesso; unitamente alle analisi di messa a regime, dovrà essere comunicato l'intervallo di pressione differenziale necessario a garantire l'efficienza di abbattimento superiore al 90%.
4. La messa in esercizio delle emissioni dovrà essere comunicata ad Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e Distretto Pianura-Imola, sede di S. Giorgio di Piano, con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime salvo motivata richiesta di proroga.
5. gli esiti della messa a regime, miranti alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla data di messa a regime ad Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e Distretto Pianura-Imola, sede di S. Giorgio di Piano. Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente dovranno essere inviati i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 30 giorni dalla data di messa a regime stessa;
6. Per tutte le emissioni in atmosfera per le quali sono fissati limiti di portata ed inquinanti, con obbligo di monitoraggio, il gestore di impianto dovrà provvedere a dotare i relativi camini di idonei punti di misura; in tali casi non sono ammessi scarichi in atmosfera attraverso ventole a parete, torrini o cupolini di aerazione, porte o finestre. Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono considerate idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della

ASL competente per territorio. Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

7. Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento.
8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabile, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione
9. siano adottati impianti le cui sonorità siano uguali o inferiori a quelle qui di seguito indicate:
  - emissione E1 ovvero sorgente sonora S1 con Laeq 65,0 dB(A) a 1 metro;
  - emissione E2 ovvero sorgente sonora S2 con Laeq 65,0 dB(A) a 1 metro;
  - emissione E3 ovvero sorgente sonora S3 con Laeq 65,0 dB(A) a 1 metro;
  - emissione E4 ovvero sorgente sonora S4 con Laeq 65,0 dB(A) a 1 metro;
  - emissione E5 ovvero sorgente sonora S5 con Laeq 70,0 dB(A) a 1 metro
  - emissione E6 ovvero sorgente sonora S6 con Laeq 65,0 dB(A) a 1 metro;
  - emissione E7 ovvero sorgente sonora S7 con Laeq 65,0 dB(A) a 1 metro;
  - emissione E8 ovvero sorgente sonora S8 con Laeq 65,0 dB(A) a 1 metro;
  - emissione E9 ovvero sorgente sonora S9 con Laeq 65,0 dB(A) a 1 metro;
  - emissione E10 ovvero sorgente sonora S10 con Laeq 65,0 dB(A) a 1 metro;
  - emissione E11 ovvero sorgente sonora S11 con Laeq 65,0 dB(A) a 1 metro;
  - emissione E12 ovvero sorgente sonora S12 con Laeq 65,0 dB(A) a 1 metro;
  - emissione E13 ovvero sorgente sonora S13 con Laeq 83,0 dB(A) a 1 metro;
10. L'attività sia svolta esclusivamente nel periodo diurno;
11. nei 60 gg. successivi dalla ricezione della presenta AUA sia presentata (ad Arpae-SAC e al Comune di San Giorgio di Piano) una certificazione di collaudo contenente un'indagine fonometrica finalizzata ad attestare il rispetto del valore limite diurno di immissione assoluto sui confini sud e nord;
12. dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali tali da assicurare, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura dei manufatti e degli impianti, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi possa essere di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;
13. qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

14. qualsiasi variazione dell'uso del territorio sottoposto agli effetti sonori dell'azienda nelle aree nord e sud per le quali siano previsti futuri ricettori abitativi dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico.

Il presente parere è stato redatto dai Tecnici della Prevenzione Borghi Lisabetta e Gallerani Enzo<sup>1</sup>.

Distinti Saluti.

**Il dirigente**  
**ing. Carlo Ferrari**  
Documento firmato digitalmente

---

<sup>1</sup> TCAA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n.5119.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**